

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

Rinnovo convenzione per la gestione associata del servizio di Sportello Unico per le attività produttive tra i comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.	<i>num. delibera</i>	14
	<i>data</i>	17/2/2005
	<i>num. seduta</i>	2
	<i>prot.</i>	1294

Adunanza STRAORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 17/2/2005 alle ore 20.30

Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze oggi 17/2/2005 alle ore 20.30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres.</i>
BURLANDO CLAUDIO	SI	MENOZZI MARCO	SI	ROSSELLI RODOLFO	SI
CAMELLINI MATTEO	SI	NASCIMBENI RICCARDO	SI	ROSSI FILIPPO	SI
CAMMARATA ALFONSO	NO	PIETRI DAMIANO	SI	TASSI ALBERTO	SI
GASPARINI VANNI	NO	PRANDI SERGIO	SI	UBERTI WILLY	SI
GOLDONI LORIS	SI	RIGHI SILVANO	SI	ZANNI STEFANIA	SI
GUERZONI PAOLA	SI	RONZONI TANIA	SI		
TOTALE Presenti: 15			TOTALE Assenti: 2		

Assenti giustificati i signori:

CAMMARATA ALFONSO, GASPARINI VANNI

Assenti non giustificati i signori:

Nessun consigliere risulta essere assente ingiustificato.

Partecipa il Segretario generale del Comune, Sig. Dott. Anna Maria Motolese.

In qualità di SINDACO, il Sig. ZANNI STEFANIA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

E' presente rispetto all'appello iniziale anche il consigliere Cammarata.
Sono presenti n° 16 consiglieri.

Delibera di Consiglio comunale n. 14 del 17/2/2005.

Oggetto:

Rinnovo convenzione per la gestione associata del servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2004, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2004-2006, esecutivi;

Visto lo statuto comunale;

Premesso che i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno costituito con relative deliberazioni consiliari, ai sensi della L.R. 26.4.2001, n.11, l'Associazione denominata "Associazione Intercomunale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera", approvando contestualmente l'atto costitutivo ed il regolamento dell'associazione stessa;

Atteso che l'Associazione Intercomunale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera è stata dichiarata istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 luglio 2001, n.227;

Visto il regolamento dell'Associazione Intercomunale, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 3, dove sono elencati i servizi e le funzioni da gestire in forma associata, secondo le modalità organizzative da definire con singole convenzioni ai sensi del successivo articolo 3;

Precisato che nell'ambito del sopra citato articolo 2, comma 3, fra i servizi e le funzioni da gestire in forma associata, è previsto anche quello inerente le funzioni dello Sportello Unico per le attività Produttive;

Richiamate:

- Il Decreto Legislativo n. 112/1998; i DPR 447/1998 e 440/ 2000; viste le Deliberazioni della Giunta Regionale 1367/1999, 1431/1999, 2830/1999 e 2767/2001 che disciplinano le funzioni e i contributi istitutivi per gli Sportelli Unici per le Attività Produttive;
- l'art.3 del DPR 447/1998 che consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;

- l'art.30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti associati per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- lo stesso articolo che prevede la possibilità di costituire uffici unici ovvero di delegare funzioni da parte degli Enti convenzionati;

Considerato che i Comuni dell'Associazione con delibere del

- Comune di Carpi D.C.C. n.16 del 20.01.2000
- Comune di Campogalliano D.C.C. n.6 del 27.01.2000
- Comune di Novi di Modena D.C.C. n.7 del 27.01.2000
- Comune di Soliera D.C.C. n. 4 del 7.02.2000

avevano già deliberato la gestione in forma associata delle funzioni relative allo Sportello Unico per le attività Produttive con convenzione scaduta il 31/12/2004;

Considerato che si intende dare continuità alla precedente gestione associata, al fine di ottenere un impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie e la piena valorizzazione del personale, ampliando i servizi sul territorio, omogeneizzando le procedure e la modulistica adottata;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n.267, con particolare riferimento all'articolo 30 e 42;

Visto lo Statuto comunale;

Visto che tale convenzione viene sostanzialmente confermata, con il necessario aggiornamento per gli aspetti legislativi e procedurali nel frattempo verificatesi, e che tale schema è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella sua seduta del 15/12/2004;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

A voti unanimi resi nei modi di legge – Presenti e votanti n°16;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il rinnovo della convenzione tra i Comuni dell'Associazione Intercomunale di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, inerente la gestione associata del Servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive, demandando al Sindaco la relativa sottoscrizione;
2. DI DARE ATTO che la convenzione di cui al punto precedente viene allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO altresì che la validità temporale della convenzione allegata decorre dal 1.1.2005 al 31.12.2009.
4. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione della convenzione.

Allegato 1

**RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARPI, NOVI, SOLIERA E
CAMPOGALLIANO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Ex artt. 23 e segg. del d.lgs. 112/98)**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Carpi, Corso A. Pio 91, sono intervenuti i Sigg.ri:

ZANNI STEFANIA, nata a Castelfranco Emilia (MO) il 26/12/63, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Campogalliano, in nome per conto e nell'interesse del quale agisce;

CAMPEDELLI ENRICO, nato a Carpi (MO), il 02/09/65, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Carpi, in nome per conto e nell'interesse del quale agisce;

MALAVASI DANIELA, nata a Novi di Modena, l'11/01/55, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Novi di Modena, in nome per conto e nell'interesse del quale agisce;

BARUFFI DAVIDE, nato a Carpi (MO), il 04/10/74, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Soliera, in nome per conto e nell'interesse del quale agisce;

Premesso:

- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, articoli dal 23 al 26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- che l'articolo 24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n° 447, e successivo D.P.R. 440/00, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n° 159;
- che la Regione Emilia-Romagna, con legge regionale n° 3 del 21.04.99 "Riforma del sistema regionale e locale", capo VI, ha recepito l'obbligo per i Comuni, di istituzione degli Sportelli Unici per le attività produttive, in forma singola o associata, secondo le modalità dell'art.

23 della stessa legge (Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali);

- che con deliberazione della Giunta Regionale n° 1431 del 30.07.1999, fra i criteri prioritari per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione degli Sportelli Unici, è stata indicata, oltre alla realizzazione di una rete informatizzata a scala provinciale degli sportelli, anche la realizzazione dei medesimi in forma associata;
- che la Provincia di Modena, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 208 del 27.10.1999, ha approvato un "Programma Provinciale" per concorrere ai suddetti finanziamenti regionali, accogliendo il progetto proposto in forma associata dai Comuni di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano;
- che l'esercizio in forma associato di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n° 142 e successive modifiche e integrazioni;
- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le attività produttive, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

-Comune di Carpi:	D.C.C. n° 16,	del 20/01/00
-Comune di Novi di Modena:	D.C.C. n° 7,	del 27/01/00
-Comune di Soliera:	D.C.C. n° 4,	del 07/02/00
-Comune di Campogalliano:	D.C.C. n° 6,	del 27/01/00

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
- che con le sottoriportate delibere gli Enti hanno ribadito la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le Attività Produttive:

- Comune di Carpi:	D.C.C. n° ,	del
- Comune di Novi di Modena:	D.C.C. n° ,	del
-Comune di Soliera:	D.C.C. n° ,	del
-Comune di Campogalliano:	D.C.C. n° ,	del

- il servizio è riconosciuto come gestito in forma associata dall'Associazione tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, costituita con Decreto regionale Emilia-Romagna 227 del 24/07/2001

tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione.

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n° 142 e successive modifiche e integrazioni, ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 (titolo II, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 447, di seguito denominato Struttura Unica, per distinguerlo dagli Sportelli Unici dei singoli Comuni.

Art. 2 – Finalità.

1. L'attività della Struttura Unica è finalizzata alla gestione, per conto dei Comuni associati, delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la riconversione, la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e turistico-alberghiere che, per l'istruttoria, richiedono l'intervento coordinato di Enti esterni, compreso il rilascio del certificato di agibilità/collaudato/uso.

In particolare la Struttura Unica:

- a) cura la informatizzazione delle normative, delle modulistiche, dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G. dei comuni associati e la gestione dell'archivio informatico costituito;
- b) promuove la conoscenza dei procedimenti previsti dagli artt. 4, 6 e 9 del D.P.R. 447/98;
- c) promuove l'assistenza alle imprese in collaborazione con le associazioni di categoria e con gli ordini professionali;
- d) promuove strumenti di comunicazione e semplificazione nell'operato degli uffici tecnici e degli uffici commercio dei comuni;
- e) promuove l'uniformità dei modelli e atti degli uffici tecnici dei comuni;
- f) sviluppa iniziative imprenditoriali giovanili in collaborazione con i partner regionali e provinciali;
- g) costituisce un punto di riferimento e contatto diretto con la CCIA di Modena;
- h) cura l'adozione di specifici regolamenti del servizio da parte di tutte le amministrazioni convenzionate che disciplinino in modo coordinato le attività effettuate in materia e stabiliscano le modalità procedurali adottate dalla stessa struttura unica;
- i) promuove il coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni alle quali sono attribuite competenze in materia di localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione, e rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e turistico-alberghiere, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa/convenzioni, con lo scopo di definire procedure, documentazione necessaria e modulistica suddivise per comparti di attività e tipologia d'intervento; tra le competenze di cui sopra sono da intendere anche quelle relative ai Piani Urbanistici Attuativi che interessano le attività indicate.

Rimane di competenza dei singoli Comuni associati la gestione delle funzioni di cui sopra, ove non è richiesto l'intervento di Enti esterni (es. denunce di inizio attività, interventi di manutenzione straordinaria, ecc.).

2. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la

semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

3. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 – Principi.

1. L'attività della Struttura Unica sarà improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 4 – Durata.

1. La presente convenzione decorre dal 1.1.2005 al 31.12.2009.

2. La convenzione può essere rinnovata per ulteriori 5 anni (mandato di legislatura) prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai Comuni aderenti con apposita deliberazione.

3. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione potranno essere disposte in ogni momento, secondo le esigenze del caso, con concordi deliberazioni degli organi di gestione dei comuni associati.

Art. 5 – Funzioni.

1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere:

- a) amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
- b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
- c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico dei territori dei comuni associati.

2. In particolare, le funzioni di carattere amministrativo comprendono le procedure di autorizzazione per insediamenti produttivi e commerciali di beni e servizi concernenti:

- a) la localizzazione;
- b) la realizzazione;
- c) la ristrutturazione;

- d) l'ampliamento;
- e) la cessazione;
- f) la riattivazione;
- g) la riconversione;
- h) la rilocalizzazione.

3. La Struttura Unica si propone di raggiungere le finalità indicate all'art. 2, senza che ciò comporti necessariamente la unificazione delle strutture tecniche di ciascun comune; ad ulteriori risultati si potrà pervenire dopo che le amministrazioni avranno concordemente verificato l'ottimale funzionamento del servizio associato.

Art. 6 – Organizzazione del Servizio.

1. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo precedente sono coordinate dalla Struttura Unica istituita presso il Comune di Carpi che funge da capofila, ed esercitate, con uniformità di procedure, direttamente dai front-offices istituiti presso i Comuni associati competenti per territorio, con esclusione dei rapporti con gli Enti Esterni, che sono curati unitariamente dalla Struttura Unica, alla quale compete la verifica della completezza delle pratiche da inviare ai medesimi. I Sindaci dei Comuni associati possono inoltre delegare al Responsabile della Struttura Unica l'indizione della conferenza dei servizi e delle audizioni di cui al D.P.R. 447/98.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo precedente sono sviluppate e coordinate dalla Struttura Unica, e divulgate da ciascun front-office istituito dai Comuni associati.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo precedente sono esercitate dallo Struttura Unica, anche con la collaborazione dei front-offices istituiti dai Comuni associati.

Art. 7 – Responsabili.

1. Alla direzione della Struttura Unica è preposto un Dirigente che coincide con il Dirigente Responsabile del Settore del Comune capofila entro il quale è inserito il servizio.

2. Al Dirigente compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti la Struttura Unica, secondo quanto disposto nella presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.

3. Al Dirigente compete, in particolare, la responsabilità degli atti connessi al rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all'articolo 5, 2° comma.

Le responsabilità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per le parti non riservate dalla legge alla sua esclusiva competenza, possono essere affidate dal Dirigente al Responsabile della Struttura Unica come individuato al successivo articolo 8. Il Dirigente continuerà, peraltro, ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento della Struttura Unica.

4. La Struttura Unica, inoltre, si coordina limitatamente alle attività disciplinate dalla presente convenzione, con le altre strutture dei Comuni associati, cointeressate a dette attività (uffici concessioni edilizie, urbanistica, commercio, attività produttive, ambiente, Centro Elaborazione Dati, ecc.).

5. Oltre a quanto indicato nei commi precedenti, il Responsabile della Struttura Unica, coadiuvato dalla Conferenza di Responsabili, sovrintende alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata, ed in particolare:

- a) si coordina con i Responsabili presso i Comuni associati dei rispettivi Sportelli Unici;
- b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
- c) sollecita le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti;
- d) propone o, se esplicitamente a ciò delegato dai Sindaci, indice espressamente le Conferenze di servizi;
- e) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo le amministrazioni di volta in volta interessate.

6. Il Responsabile della Struttura Unica ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti detenuti dalle strutture dei comuni associati, utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i Responsabili degli Sportelli Unici dei Comuni associati o i referenti di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Struttura Unica.

Art. 8 – Incarico di direzione della Struttura Unica e di Responsabile dello Sportello Unico dei Comuni associati.

1. L'incarico di direzione della Struttura Unica è conferito dal Sindaco del Comune di Carpi, capofila dell'associazione, secondo le modalità e le procedure vigenti presso lo stesso.

2. Inoltre, è compito del Comune di Carpi individuare e nominare tra i propri dipendenti:

- a) il Responsabile della Struttura Unica al quale assegnare la funzione generale di presidio della gestione delle procedure previste dal D.P.R. 447/98;
- b) il Responsabile dell'Istruttoria al quale assegnare compiti di verifica formale delle domande pervenute presso la Struttura Unica e di gestione dei rapporti con i Comuni associati e con gli Enti esterni;

3. E' compito dei Comuni di Novi, Soliera e Campogalliano, individuare e nominare tra i propri dipendenti un responsabile dello Sportello Unico istituito presso ciascun comune; presso i medesimi Comuni sarà costituito un punto di informazione (front-office) che, in riferimento alle funzioni della Struttura Unica come definite all'art 2, provvederà a:

- a) consegna della modulistica agli utenti per presentare domanda;
- b) ritiro delle domande presentate dagli utenti;
- c) trasmissione delle domande alla Struttura Unica;
- d) assistenza ed orientamento all'utenza nella richiesta di informazioni;
- e) informazione all'utenza sullo stato di avanzamento delle domande.

4. I provvedimenti di nomina devono anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità o assenza.

5. Ciascun Comune è tenuto a dare immediata comunicazione al responsabile dello Sportello Unico presso i Comuni associati e al Responsabile della Struttura Unica dei nominativi dei responsabili/referenti incaricati, dei sostituti e di altri eventuali responsabili dei procedimenti. Tale comunicazione deve essere effettuata immediatamente anche nel caso di intervenute variazioni.

Art. 9 Conferenza dei Sindaci dell'Associazione

1. Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione della Struttura Unica è competente la conferenza dei Sindaci dell'Associazione.

2. La conferenza dei Sindaci, inoltre, procede alla definizione di accordi di programma o convenzioni con altri Enti e dispone in merito alla adesione di altri Enti Locali alla presente convenzione.

3. La conferenza dei Sindaci è convocata dal presidente dell'Associazione Intercomunale almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Vale lo statuto dell'Associazione.

Art. 10 – Conferenza dei Responsabili.

1. Per il coordinamento e il raccordo delle attività dei diversi sportelli e strutture esterne è costituita la Conferenza dei Responsabili dei Comuni associati nella Struttura Unica.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Responsabile della Struttura Unica ed è composta dal Responsabile stesso e dai Responsabili dei diversi Sportelli Unici dei Comuni associati;

3. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata dello Struttura Unica.

4. In particolare la Conferenza:

a) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;

b) definisce le procedure, e le modulistiche relative, che devono essere applicate uniformemente dalla Struttura Unica e dagli Sportelli Unici dei Comuni associati, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati;

c) decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;

d) può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto della presente convenzione;

e) formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;

f) formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale;

g) formula proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri Enti.

5. La Conferenza predispone altresì, con cadenza annuale, relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per l'attività della Struttura Unica nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di Coordinamento dei Sindaci, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico.

6. La convocazione della Conferenza è disposta dal Presidente con cadenza periodica, fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11 – Formazione e aggiornamento.

1. I Comuni associati perseguono, quale obiettivo primario, la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

2. A tal fine, la Struttura Unica, secondo le indicazioni fornite dal Comitato di Coordinamento dei Sindaci e dalla Conferenza dei Responsabili e compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati alla Struttura Unica ed agli Sportelli Unici dei Comuni convenzionati, nonché limitatamente alle materie di competenza, del personale delle altre strutture dei medesimi Comuni che interagisce con il procedimento unico per le attività produttive.

3. La Struttura Unica, inoltre, programma incontri di formazione/informazione rivolti ai professionisti esterni che, in qualità di utenti per conto delle imprese, si rivolgono al Servizio.

Art. 12 – Dotazioni tecnologiche.

1. La Struttura Unica e gli Sportelli Unici dei Comuni associati saranno forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete (internet o intranet) tra gli stessi, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne dei Comuni convenzionati e con gli Enti esterni, secondo il programma di "Rete degli Sportelli Unici" approvato dalla Provincia di Modena e ammesso a finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna.

2. In particolare i programmi informatici, unici per tutti i Comuni convenzionati, devono garantire le seguenti funzioni:

- a) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
- b) un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;
- c) la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi:
 - l'indicazione del numero di domanda, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente;

- uno schema riassuntivo dell'intero iter procedurale e dello stato d'avanzamento della domanda;
 - la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
- d) la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi;
- e) la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- f) una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi (aree e fabbricati disponibili) e delle agevolazioni finanziarie e fiscali presenti sul territorio.

Art. 13 – Accesso all'archivio informatico.

1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico gestito in forma associata, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:
 - a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
 - b) le domande di autorizzazione presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
 - c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
 - d) le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.

2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrano nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso gli Sportelli Unici di ciascuno dei Comuni associati.

Art. 14 - Procedimenti

1. L'avvio del procedimento concernente gli impianti produttivi, tanto nella forma del procedimento semplificato che in quella mediante autocertificazione, avviene con la presentazione della domanda da parte dell'interessato. E' possibile inviare la documentazione inerente le procedure di competenza della Struttura Unica mediante telefax o posta elettronica, alla Struttura medesima, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n° 403/98.

2. L'iter procedurale si sviluppa in modo uniforme, per tutti i Comuni convenzionati, secondo la disciplina di cui al D.P.R. n° 447/98.

Art. 15 – Informazione.

1. La Struttura Unica e gli Sportelli Unici dei Comuni associati, in collaborazione con le Associazioni di categoria, esercitano anche servizi di informazione, rivolti in particolare alla realtà imprenditoriale, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. A tale scopo, deve essere curata e sempre aggiornata

in rete, da parte della Struttura Unica, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa.

Art. 16 – Promozione.

1. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, la Struttura Unica, secondo le indicazioni fornite dal Comitato di coordinamento dei Sindaci e dalla Conferenza dei Responsabili, pone in essere, in collaborazione con gli Sportelli Unici dei Comuni associati, con altri Enti e con le Associazioni di categoria, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte, comprese le opportunità d'insediamento.

Art. 17 – Tariffe.

1. I servizi resi dalla Struttura Unica potranno essere soggetti al pagamento di spese o diritti, determinati in modo uniforme per tutti i comuni associati.

Art. 18 – Impegni dei Comuni associati.

1. Ciascuno dei Comuni associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità alle caratteristiche organizzative e funzionali della Struttura Unica e degli Sportelli Unici dei Comuni associati.

2. La Struttura Unica si impegna a garantire pronta ed efficiente risposta alle richieste di carattere amministrativo espresse dalle aziende e dai front-offices dei Comuni associati; questi ultimi si impegnano a fornire alla Struttura Unica tutta la documentazione e le informazioni necessarie a svolgere l'attività anche per il loro territorio.

3. I Comuni si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

Art. 19 – Rapporti finanziari e rendiconto di gestione.

1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione associata è determinata secondo quanto calcolato nella tabella allegata, salvo conguagli o rimborsi dovuti in base alle spese effettivamente sostenute, come specificato nel successivo comma 4.

Le quote relative a ciascun anno di validità della presente convenzione potranno essere soggette a rideterminazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti, previa opportuna deliberazione adottata dagli organi di gestione dei Comuni associati.

2. Le quote relative sono corrisposte al Comune capofila in due rate, di pari importo, entro il 31 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta

giorni dalla scadenza, devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

3. Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate ad assicurare:

- a) l'esercizio, da parte della Struttura Unica, delle funzioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 11;
- b) il funzionamento del Comitato di coordinamento dei Sindaci;
- c) il funzionamento della Conferenza dei Responsabili.

4. Il Responsabile della Struttura Unica, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e lo trasmette ai Comuni associati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai fini del versamento di eventuali somme a conguaglio o rimborso e ai fini della rideterminazione delle quote annue previste al comma 1.

5. Con cadenza semestrale, il Responsabile della Struttura Unica, invierà al Comitato di coordinamento dei Sindaci, una dettagliata relazione dell'attività svolta dalla Struttura stessa, con particolare riferimento a:

- a) numero di pratiche pervenute;
- b) stato di attuazione delle pratiche;
- c) rapporti con i front-offices e con gli Uffici dei Comuni associati
- d) rapporti con gli Enti esterni;
- e) rendiconto finanziario del trimestre;
- f) eventuali proposte di miglioramento.

6. Nel primo semestre di attività, la relazione di cui al comma precedente, dovrà avere cadenza trimestrale.

7. Sono a carico di ciascun Comune associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni di front-office.

Art. 20 – Recesso.

1. Ciascuno dei Comuni associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 21 – Scioglimento della convenzione.

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte dei Comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Carpi

Per il Comune di Novi di Modena

Per il Comune di Soliera

Per il Comune di Campogalliano

(tabella allegata all'art. 19)

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tabella per la ripartizione dei costi tra i comuni associati

(ripartizione secondo i criteri regionali di cui DGR n. 1431 del 30.7.1999)

COMUNE	PERCENTUALE DI RIPARTO
CAMPOGALLIANO	8.38%
CARPI	65.75%
NOVI DI MODENA	11.67%
SOLIERA	14.20%
TOTALE	100%

La percentuale di riparto sarà aggiornata ogni anno, in relazione al numero delle imprese iscritte e attive alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Modena, per i relativi territori comunali (ultimo dato disponibile al momento della redazione del bilancio preventivo).

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente
f.to: Zanni Stefania

il Segretario generale
f.to: Dott. Anna Maria Motolese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune col protocollo n. 80 per 15 giorni consecutivi dal 5/3/2005 al 20/3/2005.

Lì, 5/3/2005

il Segretario generale
f.to: Dott. Anna Maria Motolese

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, è immediatamente eseguibile.

Lì, 5/3/2005

il Segretario generale
f.to: Dott.ssa Anna Maria Motolese

La presente copia è conforme all'originale.

Lì, _____